

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 20 settembre 2010

Circolare n. 16/2010

OGGETTO: *legge 13/8/2010 n° 136 (Piano straordinario contro le mafie)*

Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

Nuovi requisiti per le attività di cantiere

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli artt. 3 e 6 della L. 13/8/2010 n. 136 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici.

Entrata in vigore

La nuova disciplina è in vigore dal 7/9/2010.

In assenza di indicazioni transitorie, essa dovrebbe applicarsi ai soli contratti stipulati a decorrere da tale data; in tal senso si è espressa anche una nota del Ministero degli Interni. A giudizio dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, peraltro, l'onere della tracciabilità dovrebbe trovare applicazione anche ai contratti in essere.

UTILIZZO DI CONTI CORRENTI DEDICATI E DI BONIFICI

Ai fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti:

- accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;



- dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:

- registrati sui conti correnti dedicati;
- effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Sanzioni

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.

È fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui in seguito.

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE

I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla accensione dei conti correnti dedicati:

- gli estremi identificativi degli stessi;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sanzioni

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.



Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sanzioni

Nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

PAGAMENTI A DIPENDENTI, CONSULENTI E FORNITORI

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.

PAGAMENTI AD ENTI PREVIDENZIALI, FORNITORI PUBBLICI O RIGUARDANTI TRIBUTI

Fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti:

- in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
- in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- riguardanti tributi.

SPESE GIORNALIERE

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

SPESE "ESTRANEE"

Ove per il pagamento di spese "estranee" ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.



Sanzioni

Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

La stazione appaltante:

- nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, “inserisce”, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, “verifica” che sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I contratti devono essere muniti, altresì, di una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

NUOVI REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Gli articoli 4 e 5 della legge n° 136/2010 introducono altresì, sempre con decorrenza 7/9/2010, nuove norme per le attività di cantiere.

L'art. 4 stabilisce che la bolla di consegna relativa a materiali per l'attività di cantiere debba indicare il numero di targa ed il nominativo dei proprietari degli automezzi adibiti al trasporto dei suddetti materiali.

Il successivo articolo 5 prevede che la tessera di riconoscimento dei lavoratori impegnati nei cantieri in regime di appalto e subappalto debba contenere anche la data di assunzione e, in caso di



subappalto, la relativa autorizzazione. Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera deve contenere anche l'indicazione del committente.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta